

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 1845

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Alessandro Vinella nei confronti della società Materdomini Srl e della Federazione Italiana Pallavolo, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1561 del 6 agosto 2013 (740);
- VISTE** la rinuncia all'istanza arbitrale pervenuta in data 23 settembre 2013 dal Sig. Alessandro Vinella, dalla società Materdomini Srl e dalla Federazione Italiana Pallavolo, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1766 del 23 settembre 2013 e le conferme pervenute da parte della società Materdomini Srl (prot. n. 1769 del 23 settembre 2013) e da parte della Federazione Italiana Pallavolo (prot. n. 1767 del 23 settembre 2013);
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

PRENDE ATTO

della rinuncia pervenuta dal Sig. Alessandro Vinella all'istanza arbitrale presentata nei confronti della società Materdomini Srl e della Federazione Italiana Pallavolo.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 8 ottobre 2013

F.to Alberto de Roberto

